



CITTÀ DI CHIOGGIA

REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52/2021 ss.mm.ii.
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52/2022**

INDICE



Articolo 1 - Oggetto e finalità del regolamento

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Presupposto del canone

Articolo 4 - Soggetti passivi

Articolo 5 - Ambito territoriale nel regolamento

Articolo 6 - Ripartizione delle competenze all'interno dell'Ente

TITOLO II – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 7 – Disciplina dell'occupazione di suolo pubblico

Articolo 8 – Occupazione temporanea suolo pubblico per lavori

Articolo 9 – Requisiti soggettivi ed oggettivi

Articolo 10 - Contenuto e rinnovo della concessione o autorizzazione

Articolo 11 – Nuova concessione o autorizzazione per subentro

Articolo 12 – Obblighi del titolare del provvedimento

Articolo 13 - Occupazione suolo di aree destinate al carico/scarico per strutture ricettive e autoscuole, car sharing

Articolo 14 - Aree sottoposte a tutela

Articolo 15 – Autorizzazione per passo carrabile

Articolo 16 – Occupazioni d'urgenza

Articolo 17 – Occupazioni abusive

Articolo 18 – Occupazione del sottosuolo e soprassuolo

Articolo 19 – Rampe per portatori di handicap

Articolo 20 – Revoca, sospensione e rinuncia della concessione e/o autorizzazione

Articolo 21 – Decadenza della concessione o autorizzazione

TITOLO III – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 22 - Procedure per il rilascio delle autorizzazioni

Articolo 23 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Articolo 24 - Archiviazione

TITOLO IV – ISTITUZIONE CANONE UNICO

Articolo 25 - Determinazione della tariffa per le occupazioni di suolo pubblico

Articolo 26- Classificazione delle strade

Articolo 27 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

Articolo 28- Classificazione delle strade per le esposizioni pubblicitarie

Articolo 29 - Riduzioni
Articolo 30- Versamento del canone per le occupazioni permanenti
Articolo 31- Versamento del canone per le occupazioni temporanee
Articolo 32 - Esenzioni
Articolo 33 - Versamento del Canone
Articolo 34 - Sanzioni ed indennità
Articolo 35 - Occupazioni abusive
Articolo 36 - Esposizioni abusive
Articolo 37 - Regime transitorio

TITOLO V – CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE NEI MERCATI

Articolo 38 - Istituzione del Canone Unico Patrimoniale per l'occupazione nei mercati
Articolo 39 - Soggetto passivo
Articolo 40 - Criteri di determinazione ed applicazione delle tariffe
Articolo 41 - Versamento
Articolo 42 - Indennità e sanzioni amministrative
Articolo: 43 - Agevolazioni

TITOLO VI – DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 42 – Gestione del servizio
Articolo 43 – Canone sul servizio affissioni
Articolo 44 – Tariffe e maggiorazioni
Articolo 45 – Riduzione del canone
Articolo 46 – Esenzione del canone
Articolo 47 – Numerazione impianti
Articolo 48 – Modalità per il servizio affissioni
Articolo 49 – Vigilanza sanzioni amministrative

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo: 50 - Affidamento a terzi
Articolo: 51 - Controlli

TESTO VIGENTE

Articolo: 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e sostituisce:

- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) disciplinato dal regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 28/01/2010 n.9;
- l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (I.C.P. e D.P.A.), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) disciplinato dal regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 28/01/2010 n.8;
- il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo: 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:

- per "**occupazione**" o "**occupare**", la esclusiva disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;

- per "**concessione**", l'atto amministrativo mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta;

- per "**suolo pubblico**" o "**spazio pubblico**", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

2. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

a. **insegna di esercizio**: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. (Le insegne - normalmente - contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli striscioni, gli stemmi o loghi.

b. **insegna pubblicitaria**: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna

d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

c. **pubblicità su veicoli e natanti**: pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato .

d. **pubblicità con veicoli d'impresa**: pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

e. **pubblicità varia**: per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

f. **impianti pubblicitari**: per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

g. **impianto pubblicitario di servizio**: manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

h. **impianto di pubblicità o propaganda**: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

i. **preinsegna**: scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Articolo: 3 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo: 4 - Soggetti passivi

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

4 L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del Codice Civile.

5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima. In caso di reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare la procedura di cui all'art. 20, il Comune deve informare il licenziatario titolare con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.

Articolo: 5 - Ambito territoriale nel regolamento

Fermo restante il disposto del comma 818 della Legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 della stessa Legge.

Articolo: 6 - Ripartizione delle competenze all'interno dell'Ente

L'Ente, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di

semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.

TITOLO II – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo: 7 – Disciplina dell'occupazione di suolo pubblico

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche si distinguono in permanenti e in temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Le occupazioni di suolo pubblico potranno essere effettuate soltanto a seguito del rilascio di un atto di concessione.

2. In base a quanto previsto dal D.P.R. 7 settembre 2010 n.160 recante il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico delle Attività Produttive, chiunque intenda occupare aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio nonché spazi sovrastanti o sottostanti tali aree, deve presentare apposita domanda da inviarsi tramite il portale S.U.A.P. del Comune di Chioggia, salvi i casi per i quali è ammessa l'acquisizione al protocollo dell'Ente.

3. La domanda, redatta secondo le forme previste dalla legge, deve tassativamente contenere i seguenti elementi:

a) generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;

b) se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, dovrà essere indicata la denominazione, la sede sociale ed il codice fiscale e/o partita I.V.A. nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore condominiale o del rappresentante dell'associazione;

c) indirizzo di recapito, se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede;

d) individuazione dell'area oggetto dell'occupazione;

e) misura dell'occupazione;

f) durata e modalità d'uso dell'occupazione;

g) dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente regolamento, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda ed alla tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

4. La domanda dovrà essere corredata della seguente documentazione:

1. per plateatico:

1.1 planimetria dell'area richiesta, redatta da tecnico abilitato, con indicazione delle principali misure;

2. per tende ed insegne:

2.1 planimetria copia con l'indicazione del luogo interessato e delle misure delle tende ed insegne redatta da tecnico abilitato;

2.2 copia del titolo edilizio;

3. per passo carrabile:

3.1 copia della schedina catastale;

3.2 copia dell'atto di proprietà o del contratto d'affitto dell'immobile.

Fatto salvo che per le planimetrie redatte da tecnico abilitato, i documenti indicati nel comma precedente potranno essere oggetto di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa, ai sensi del D.P.R. 28/12/00 n.445, dal richiedente sotto la propria personale responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 dello stesso decreto.

5. Dovranno essere prodotti inoltre tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro 30 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

6. Per le occupazioni temporanee la domanda dovrà essere presentata almeno 20 giorni prima della data dell'occupazione richiesta.

Articolo: 8 – Occupazione temporanea suolo pubblico per lavori

1. Chiunque intenda occupare temporaneamente aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio nonché spazi sovrastanti o sottostanti tali aree per l'esecuzione di lavori edili, di trasloco o attività di diversa natura, deve presentare apposita domanda tramite il portale S.U.A.P. del Comune di Chioggia o, in alternativa, al protocollo dell'Ente

2. La domanda, redatta secondo le forme previste dalla legge, deve tassativamente contenere, oltre che gli elementi indicati nel secondo comma dell'art.3, i seguenti ulteriori dati e notizie:

- a) specificazione della struttura con la quale si intende occupare l'area (autogrù, autoscala, autobetoniera, autopompa, autoelevatore, ...) e, nel caso di installazione di impalcatura, la precisazione delle caratteristiche peculiari della stessa (aerea, tunnel, terra,...);
- b) estremi e data del titolo edilizio (permesso a costruire o dichiarazione inizio attività), ai sensi della normativa vigente in materia, il nominativo dell'esecutore e del direttore dei lavori;
- c) schizzo planimetrico da cui risulti possibile individuare, in modo chiaro ed inequivocabile, l'area interessata dall'occupazione.

3. Il competente Servizio comunale predispone e mette a disposizione degli interessati, anche in via telematica, il modello di domanda di concessione di suolo pubblico per lavori edili.

Articolo: 9 – Requisiti soggettivi ed oggettivi

1. Le ditte titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, individuabili ai sensi della L.R. 21/09/2007 n.29, possono richiedere all'Amministrazione comunale la concessione di occupazione suolo pubblico per l'esposizione di tende, insegne, fioriere, tavoli e sedie (funzionali e strumentali all'esercizio delle stesse) in prossimità del proprio esercizio.

2. Le ditte titolari di attività commerciali, individuabili ai sensi della L.R. 13/08/2004 n.15, e le attività artigianali possono richiedere all'Amministrazione comunale la concessione di occupazione suolo pubblico per l'esposizione di tende, insegne e fioriere in prossimità del proprio esercizio.

3. Nel rilascio delle concessioni di cui ai commi precedenti, dovranno essere osservati i seguenti criteri:

- 1) le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico vengono di norma rilasciate solo negli spazi antistanti l'esercizio del richiedente; l'area di occupazione dovrà corrispondere alla proiezione del fronte dell'unità immobiliare in cui è ubicata l'attività, fatto salvo quanto

previsto nei commi successivi.

Il suolo pubblico posto all'esterno dei porticati di Corso del Popolo non può essere ritenuto, per le finalità in argomento, "antistante" le attività commerciali ubicate negli edifici frontisti. Ciò in quanto le predette attività commerciali dispongono davanti ai rispettivi esercizi di una galleria architettonica, che, con una profondità di circa quattro metri, consente una adeguata visibilità e nel contempo garantisce l'agevole passaggio pedonale per la clientela.

Il sedime pubblico al di fuori della carreggiata, posto ad ovest di Corso del Popolo ed in adiacenza ai portici, potrà essere rilasciato per le occupazioni a norma del vigente Regolamento, sia a favore di attività commerciali e di somministrazione immediatamente retrostanti, sia di altri esercizi, anche se non adiacenti, secondo i principi e le regole generali del Regolamento medesimo;

- 2) la concessione potrà estendersi fino all'esaurimento dell'area antistante l'unità edilizia. Qualora nella stessa unità edilizia siano presenti più esercizi (tutti interessati all'occupazione di area pubblica), ognuno di questi manterrà il diritto ad occupare l'area antistante il proprio esercizio, l'estensione delle concessioni avverrà sulla base di accordo fra le ditte interessate o, in assenza, attraverso una equa divisione delle aree disposta dal Servizio competente in base ad accertamenti effettuati dal Comando Polizia Locale;
- 3) la concessione/autorizzazione dovrà osservare criteri di congruità architettonica: non potranno assegnarsi aree relative a superfici il cui perimetro ricada a metà foro porta, finestre o arco; saranno assegnate, preferibilmente, aree fino alla fine di ciascun prospetto architettonico dell'unità edilizia o fino all'asse di eventuali elementi strutturali architettonici, come pilastri, colonne, murature;
- 4) in via eccezionale, e fatti salvi i diritti dei terzi, potranno essere valutate le richieste di occupazione di suolo pubblico e di suolo privato aperto al pubblico transito anche in spazi non antistanti il pubblico esercizio richiedente, sempreché siano confinanti o adiacenti allo stesso;
- 5) nell'ipotesi di cui al punto precedente e nel caso quindi di occupazioni antistanti ingressi privati, vetrine (allestite e non), insegne o ingressi di attività commerciali, artigianali o di servizi, il richiedente dovrà allegare alla richiesta di concessione una comunicazione di aver richiesto tale titolo autorizzativo consegnata in data certa (con raccomandata o con firma per ricevuta o con altro documenti idoneo) agli aventi titolo, avviando in tal modo la partecipazione al procedimento degli stessi. In casi particolari, il rilascio della concessione, potrà essere subordinato all'ottenimento del relativo nulla osta da parte degli aventi titolo;
- 6) nel caso in cui l'occupazione si estenda davanti ad immobile ad uso residenziale, il richiedente dovrà parimenti comprovare di aver informato tutti i residenti ancorché non proprietari, o l'amministratore dove presente, in modo che gli stessi possano esercitare i medesimi diritti di cui al comma precedente.

4. Nel caso più ditte richiedano la concessione per l'occupazione di uno stesso spazio di area pubblica, il Servizio competente, fatta salva la possibilità di non concederla, può concludere accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse.

Qualora non sia possibile concludere con gli interessati l'accordo di cui sopra, il Servizio competente può emanare comunque il provvedimento, comparando l'interesse pubblico con quello dei privati, tenuto conto dei criteri di seguito descritti, in ordine di priorità:

a) tipologia di attività esercitata dal richiedente:

- gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico che richiedono il plateatico per la posa di tavoli e sedie, con finalità funzionali e strumentali all'attività economica principale hanno precedenza rispetto ad esercizi, anche similari, che intendano invece solo posizionare elementi di natura ornamentale (quali fioriere, vasi,...);
- gli esercizi di vendita al minuto che richiedono uno spazio di area pubblica per esporre la

propria merce hanno precedenza rispetto ad esercizi, anche simili, che intendano invece solo posizionare elementi di natura ornamentale (quali fioriere, vasi,...). Tale tipologia di occupazione in Corso del Popolo ed in Viale Venezia, Viale Padova potrà essere autorizzata al massimo limite dimensionale di mq 1,00 (mt 2.00 x 0.50);

b) vicinanza del richiedente allo spazio di area pubblica:

- a parità di attività esercitata e di tipologia di occupazione, viene data precedenza al soggetto richiedente titolare dell'esercizio più vicino allo spazio. Vicinanza che deve essere rapportata al locale di esercizio ed all'eventuale plateatico già in uso;

c) nel caso i richiedenti abbiano requisiti simili si darà precedenza all'attività che possiede il plateatico più piccolo o che ne è sprovvista.

5. In sede di rinnovo della concessione di occupazione suolo pubblico deve essere verificata la permanenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la regolarità nel pagamento del canone relativo e devono essere rispettati i criteri suindicati considerando, in caso di domande concorrenti e di parità degli altri criteri, dirimente l'eventuale presenza di strutture fisse regolarmente autorizzate.

6. La concessione per l'occupazione di area pubblica antistante o **adiacente** la propria attività ha una durata quinquennale mentre la concessione per l'occupazione di area pubblica antistante altri esercizi ha una durata annuale.

7. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico con tavoli e sedie lungo Corso del Popolo di Chioggia dovrà avvenire al di fuori dei portici ed il titolare della concessione dovrà garantire il permanente sgombero dell'area pedonale sottostante il porticato dalla sosta dei suoi avventori.

8. Durante lo svolgimento del Mercato Maggiore Settimanale del Giovedì e delle eventuali edizioni straordinarie dello stesso, è sospesa la validità delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico lungo il Corso del Popolo che risultassero incompatibili con lo svolgimento del mercato.

Articolo: 10 - Contenuto e rinnovo della concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ha natura personale, può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche oppure ad associazioni non riconosciute ai sensi dell'art.36 del Codice Civile e deve contenere:

- a) elementi identificativi del titolare compreso l'indirizzo della residenza anagrafica o della sede sociale. Dovrà inoltre essere specificato se il concessionario agisce in qualità di legale rappresentante di società o associazione di fatto indicando quindi il nominativo della società o dell'associazione stessa;
- b) codice fiscale o partita I.V.A.;
- c) indirizzo di recapito se diverso da quello di cui al punto a);
- d) tipologia dell'occupazione, ubicazione, consistenza espressa in metri;
- e) durata dell'occupazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale;
- f) prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione;
- g) espressa riserva che l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
- h) presa d'atto che il concessionario ha dichiarato di avere preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportati nel presente regolamento.

2. Il Servizio competente dovrà esprimersi sulla concessione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

3. Le concessioni con validità pluriennale saranno rilasciate a termine e scadranno il 31 dicembre

del 5° anno successivo a quello del rilascio.

4. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiederne il rinnovo e tale richiesta deve essere presentata con le stesse modalità previste dal presente regolamento per il rilascio e dovrà contenere dichiarazione esplicita di aver assolto agli oneri relativi all'occupazione per il periodo precedente.

5. La domanda di cui al comma precedente dovrà pervenire all'Ufficio competente almeno 15 giorni prima della scadenza dei termini di validità del titolo autorizzativo.

Articolo: 11 – Nuova concessione o autorizzazione per subentro

1. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà produrre apposita domanda di nuova concessione al Servizio competente con le stesse modalità di cui agli articoli precedenti. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere prodotta entro i termini prescritti dalla normativa vigente.

3. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo è obbligato, a restituire all'Ufficio competente, l'originale del provvedimento di cui era titolare, senza diritto ad alcun rimborso della tassa già pagata o dovuta per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.

4. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente. In presenza di versamenti, anche rateali, operati in ritardo da parte del concessionario cedente quest'ultimo resterà comunque soggetto alle penalità previste.

Articolo: 12 – Obblighi del titolare del provvedimento

1. Le concessioni per occupazioni permanenti o temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione e sono subordinate al possesso di ogni altra autorizzazione prevista dalla normativa vigente in materia.

2. Al titolare del provvedimento di concessione è fatto obbligo, fatte salve le facoltà previste dalla vigente normativa, di:

- 1) limitare l'occupazione allo spazio od aree oggetto del provvedimento;
- 2) non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita, salvo rinnovo ottenuto tassativamente prima della scadenza secondo le modalità di cui al presente regolamento;
- 3) utilizzare le aree concesse solo per le finalità indicate nel provvedimento, curandone la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi e di non arrecare danni ai medesimi;
- 4) eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell'occupazione, le aree occupate;
- 5) provvedere al versamento del canone relativo secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;

- 6) provvedere al versamento del canone dovuto relativamente alla concessione non ritirata entro il termine dell'occupazione ivi indicato (occupazioni temporanee);
- 7) osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;
- 8) tenere l'originale del provvedimento a disposizione delle Autorità preposte al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli stessi;
- 9) conservare le ricevute di pagamento del canone relativo per un periodo di 5 annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo;
- 10) comunicare al Servizio competente la variazione della residenza anagrafica o della sede sociale e la variazione del legale rappresentante nell'eventualità che la stessa non comporti modifica del titolo concessorio;
- 11) provvedere tempestivamente a richiedere la variazione del titolo concessorio al Servizio competente che a suo tempo rilasciò l'atto in caso di:
- nomina nuovo legale rappresentante o amministratore condominiale nel caso in cui lo stesso sia intestatario del titolo concessorio;
 - modifica della ragione sociale o denominazione sociale della società;
 - modifica della denominazione dell'Associazione e/o del suo rappresentante nel caso di associazioni non riconosciute ai sensi dell' art. 36 del Codice Civile;
- 12) restituire l'originale del provvedimento comunale nel caso di rinuncia, cessione, revoca, decadenza del medesimo.

Articolo: 13 - Occupazione suolo di aree destinate al carico/scarico per strutture ricettive e autoscuole, car sharing

1. Il Comune può concedere alle strutture ricettive alberghiere (art. 25 della Legge Regionale del Veneto n. 11 del 14 giugno 2013) ed all'aperto (art. 26 della Legge Regionale del Veneto n. 11 del 14 giugno 2013) speciali tipologie di occupazioni suolo, ad uso esclusivo e strumentale per l'esercizio dell'attività, valide durante il periodo di apertura al pubblico (annuale o stagionale), per far sostare senza limite di orario le autovetture di proprietà, della clientela o dei fornitori.

Per una capacità ricettiva inferiore alle 20 persone, potrà essere rilasciato uno stallone per carico scarico; per una capacità ricettiva superiore alle 20 persone ma inferiore alle 40 persone, potranno essere rilasciati n.2 stalli per carico scarico; per una capacità ricettiva superiore alle 41 persone, potranno essere rilasciati n. 3 stalli per carico scarico.

Analoghe concessioni di occupazioni suolo possono essere rilasciate alle autoscuole, per la sosta delle autovetture impiegate per le esercitazioni di guida, nel numero massimo di n. 2 stalli per ciascun esercizio.

L'Amministrazione comunale inoltre, con appositi provvedimenti, può inoltre istituire aree di sosta destinate alle autovetture con la formula del "car sharing" nonché i cd parcheggi "rosa", destinati alle esigenze delle donne in gravidanza e le neomamme.

In tutti i casi che precedono, le aree appositamente individuate e rese note al pubblico da appositi segnalazioni e cartelli (che, in caso di attività stagionale, devono riportare espressamente il periodo di validità della concessione), non sono soggette alla disciplina della sosta e della fermata ai sensi e per gli effetti del Codice della Strada e devono essere diversamente tutelate.

L'occupazione delle predette aree, anche temporanea ovvero occasionale, da parte di veicoli non autorizzati costituisce violazione del presente articolo del Regolamento.

In queste stesse aree, salvo il previo esplicito consenso dell'avente titolo, non possono stazionare anche i veicoli al servizio delle persone invalide munite di speciale contrassegno di cui all'art. 188 del Codice della Strada.

2. Nei casi contemplati dal comma precedente, qualora non sia possibile contestare direttamente l'illecito all'effettivo trasgressore in quanto assente al momento della commessa violazione, il responsabile solidalmente obbligato, al quale sarà poi notificato il relativo rapporto di violazione, è il proprietario del veicolo, persona fisica o giuridica, o l'usufruttuario, ai sensi dell'art. 6 della Legge 689/1981.

Non è possibile procedere alla rimozione o blocco del veicolo inottemperante, ma il danneggiato può adire a vie legali con richiesta di risarcimento ex art. 2043 e ss. del Codice Civile.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 100,00.

Articolo: 14 - Aree sottoposte a tutela

1. L'Amministrazione comunale ha il dovere di tutelare il paesaggio e gli scorci monumentali della Città non solo ai fini della loro integrità fisica - adottando ogni previsione volta alla conservazione materiale del bene oggetto del vincolo al fine di preservarlo da danni conseguenti all'uso "improprio" dell'area contigua - ma anche garantendo la luce e la prospettiva dei tali siti, con particolare riguardo al mantenimento della visibilità di scorcio e d'insieme, da vari punti di visuale e, in taluni casi, prescrivendo limitazioni sino ad aree più lontane per la conservazione dei cc.dd. "coni ottici". La stessa tutela va garantita per quanto attiene l'ambiente ed il decoro, per cui le prescrizioni devono essere finalizzate al mantenimento di un contesto privo di attività e funzioni incompatibili con la storia, la dignità e le caratteristiche artistiche dell'area storia o monumentale.

L'occupazione del suolo pubblico da parte delle attività commerciali deve avvenire secondo criteri improntati alla sostenibilità ed alla qualità urbana, in modo tale da non inficiare il concetto stesso di "suolo pubblico", ossia in modo tale da contemperare le esigenze di viabilità e fruibilità dei luoghi pubblici con quelle di incremento dello sviluppo economico.

2. Perseguendo le finalità di cui al punto precedente e confermando il contenuto della deliberazione di Giunta del 13/07/2017 n.142, con provvedimento della Giunta comunale possono essere individuate ulteriori aree e zone del territorio – oltre a Piazzetta Vigo, Fondamenta Merlin e Piazzetta Marinai D'Italia – per le quali prevedere indirizzi specifici in ordine al rilascio/rinnovo delle concessioni di occupazioni suolo pubblico.

3. Per le medesime finalità, viene fatto divieto di rilasciare concessioni per occupazione suolo ed autorizzazioni per il posizionamento di mezzi pubblicitari di qualsivoglia natura nello spazio antistante

Articolo: 15 – Autorizzazione per passo carrabile

1. L'autorizzazione per passo carrabile viene rilasciata con la prescrizione che vengano rispettate le condizioni indicate nell'art. 46 del Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16.12.1992 n. 495).

2. Il passo carrabile dovrà essere segnalato mediante l'apposito segnale di cui all'art. 120 del succitato Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada (fig. II 78), la cui installazione e manutenzione saranno a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione.

3. Al momento del ritiro dell'autorizzazione di cui al comma 1, al titolare verrà consegnato il cartello per passo carrabile, previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento secondo le modalità previste della somma corrispondente alla spesa sostenuta nell'acquisto relativo dall'Amministrazione comunale.

4. Ai sensi della lett. a) comma 2 dell'art. 158 del D.lgs 28/5/1992 (Nuovo Codice della Strada) la sosta di qualsiasi veicolo, compreso quello del titolare della presente concessione, è vietata allo sbocco del passo carrabile.

Articolo: 16 – Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al Settore Lavori Pubblici ed al Comando Polizia Locale via fax o con telegramma. Gli uffici provvederanno ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza.

3. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

Articolo: 17 – Occupazioni abusive

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione sono abusive. Sono inoltre abusive le occupazioni revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi. Sono considerate abusive anche le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni afferenti al rinnovo della concessione o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza.

2. Ai responsabili delle occupazioni abusive è assegnato da parte dell'Amministrazione comunale competente un congruo termine per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata; decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.

3. Per la cessazione delle occupazioni abusive il Comune ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell' art. 823 del Codice Civile.

Articolo: 18 – Occupazione del sottosuolo e soprassuolo

1. Le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, sono assoggettate al canone in

base ai criteri stabiliti dal presente regolamento.

Articolo: 19 – Rampe per portatori di handicap

1. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento e non sono conseguentemente assoggettate al rilascio di concessione di plateatico le occupazione di area pubblica con rampe per portatori di handicap, siano esse mobili o infisse al suolo, in prossimità degli accessi di esercizi commerciali, pubblici esercizi, edifici pubblici e/o in ogni caso aperti al pubblico.

Articolo: 20 - Revoca, sospensione e rinuncia della concessione e/o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione e/o autorizzazione è sempre revocabile, da parte dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico o di pubblica incolumità. La revoca, disposta secondo le modalità sul procedimento amministrativo prescritte dalla legge 07/08/1990 n.241, è efficace dalla data di notificazione del provvedimento in questione al concessionario da effettuare nei termini di legge.

2. L'espresso provvedimento di revoca è notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine l'Amministrazione comunale si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o autorizzazione.

3. Il provvedimento di revoca per pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del canone, senza corresponsione d'interessi, limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso.

4. Nel caso di revoca, il titolare della concessione o autorizzazione deve restituire al Servizio competente l'originale del provvedimento medesimo entro i termini indicati dallo stesso.

5. Per gli stessi motivi di pubblico interesse e anche di pubblica utilità ed incolumità, l'Amministrazione Comunale può sospendere la concessione o autorizzazione. Il formale provvedimento di sospensione è comunicato tempestivamente all'interessato che dovrà provvedere alla rimozione totale o alla modifica dell'occupazione nonché all'adozione di particolari provvedimenti, sempre a cura e spese dello stesso, ritenuti necessari per la tutela degli interessi pubblici.

6. Il titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione comunale. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione.

7) La terza violazione contestata nel biennio per il mancato rispetto dell'occupazione suolo pubblico entro i limiti dimensionali autorizzati comporterà l'automatica sospensione dell'attività per n. 7 giorni. L'ulteriore contestazione di analoga violazione, entro un anno dal provvedimento di sospensione, comporterà la revoca definitiva dell'autorizzazione di occupazione suolo pubblico.

Articolo: 21 – Decadenza della concessione o autorizzazione

1. Il titolare della concessione o autorizzazione incorre nella decadenza del provvedimento, dichiarata dal Servizio competente, nel rispetto delle modalità prescritte sul procedimento amministrativo dalla legge 07/08/1990 n.241, nei seguenti casi:

a) per reiterate violazioni alle prescrizioni previste nell'atto di concessione o autorizzazione e nel presente regolamento;

b) in caso di mancato pagamento del canone relativo, su segnalazione del soggetto concessionario preposto alla riscossione;

c) per uso improprio dell'occupazione o sua effettuazione in contrasto con le norme di legge e/o regolamenti vigenti in materia;

d) mancato ritiro, senza giustificato motivo, nel termine massimo di 30 giorni dalla notifica della comunicazione di rilascio per le occupazioni permanenti e di 5 giorni per quelle temporanee.

2. La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo concesso né tantomeno a qualsiasi altra forma di indennizzo. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso non ottemperi a ciò, l'Amministrazione comunale provvederà d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.

TITOLO III – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo: 22 - Procedure per il rilascio delle autorizzazioni

1. Chiunque intende installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo o stagionale, deve presentare preventiva domanda deve presentare apposita domanda da inviarsi tramite il portale S.U.A.P. del Comune di Chioggia.

2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade é soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

3. Sono autorizzabili solo i cartelli tridimensionali (cavalletti), di dimensioni massime 1.00 x 1.00, in misura non superiore a n.1 per sede di esercizio attività, dislocati nel raggio di 100 mt dalla sede stessa (misurati con riferimento al percorso pedonale).

Articolo: 23 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

a. provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro tre mesi dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento. Diversamente l'autorizzazione potrà essere revocata;

b. verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

c. effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;

d. adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;

e. provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.

2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 285 del 30/4/92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni

e standardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

Articolo: 24 - Archiviazione

1. Nel caso in cui la domanda per l'installazione di mezzi, per variazione o per voltura, non sia corredata dalla documentazione prevista dall'art. 5 del presente Regolamento e l'interessato non provveda entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta a produrre la documentazione mancante, la domanda stessa verrà archiviata.

TITOLO IV – ISTITUZIONE CANONE UNICO

Articolo: 25 - Determinazione della tariffa per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) durata dell'occupazione;
- b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) tipologia;
- d) finalità;
- e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

4. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

5. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.

6. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è

quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

7. E' soggetta al canone l'utilizzazione di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna al Comune di Chioggia ai sensi del Regio Decreto 20 ottobre 1904, n. 721, e dell'articolo 517 del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (Navigazione marittima), di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; per tali utilizzazioni la tariffa standard prevista dal comma 826 della Legge 160/2020 è ridotta di almeno il 50 per cento.

8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone e' dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni fino a 20.000 abitanti	euro 1,50
Comuni oltre 20.000 abitanti	euro 1

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800.

Articolo: 26- Classificazione delle strade per le occupazioni di suolo

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie, di cui all'allegato A.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

3. Alle strade appartenenti alla 1^ categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^ categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1^ categoria. La tariffa per le strade di 3^ categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1^ categoria.

Articolo: 27 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è

calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

7. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

8. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

9. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

Articolo: 28 - Classificazione delle strade per le esposizioni pubblicitarie

1. Ai fini dell'applicazione del canone, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificati in n. 2 categorie:

- 1^a categoria;

- 2^a categoria;

2. Le località del territorio comunale, comprese in 1^a categoria speciale, sono specificate nell'elenco B allegato al presente regolamento per costituirne parte integrante.

3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa base.

4. La tariffa per le strade di 2^a categoria è diminuita del 50%.

5. La pubblicità si considera temporanea quando l'esposizione dura da 1 a 183 giorni. La pubblicità si considera permanente quando l'esposizione supera i 183 giorni.

6. Per i mezzi pubblicitari luminosi o illuminati le tariffe vengono maggiorate del 100% della tariffa base prevista per gli impianti fino a mq 1,00.

Articolo: 29 - Riduzioni

1. Con provvedimento di Giunta potranno essere previste riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari:

a) eccedenti i mille metri quadrati;

b) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio dell'ente, quest'ultimo può prevedere la riduzione o l'esenzione dal canone;

- c) con spettacoli viaggianti;
- d) per l'esercizio dell'attività edilizia.

2. La tariffa per la categoria "Tavoli e sedie", salvo diverso successivo provvedimento di Giunta, è diminuita del 40% per la categoria 1[^] ed in proporzione per le altre categorie 2[^] e 3[^].

Articolo: 30 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo: 31- Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 1.500,00.
3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo: 32 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza,

- previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
- fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. Se l'occupazione temporanea o permanente è interrotta per causa di forza maggiore o per fatto del Comune, il rimborso o l'abbuono competono per il periodo effettivo di mancata utilizzazione.

Articolo: 33 - Versamento del Canone

1. Il versamento del canone è effettuato, direttamente all'Ente, contestualmente al rilascio

della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del Decreto-Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 del presente articolo. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

Articolo: 34 - Sanzioni ed indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dalla Legge 689/1981.

2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:

a)) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 25 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285;

3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

4 Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 ne maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della Legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.

5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo: 35 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:

- realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;

- eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente ;
- protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;

- mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.

2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del Codice Civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'Autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del Codice Penale e dall'articolo 20 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della Legge 25 marzo 1997, n. 77.

Articolo: 36 - Esposizioni abusive

1. Il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Articolo: 37 - Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.

2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni

dell'articolo 5 e 15 del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessionari. All'esito di tale istruttoria, da svolgersi entro XX giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, Il responsabile del procedimento potrà:

- a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
- b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.

3. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.

TITOLO V – CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE NEI MERCATI

Articolo: 38 - Istituzione del Canone Unico Patrimoniale per l'occupazione nei mercati

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, in ottemperanza al comma 837 della Legge 160/2019 ed ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, viene istituito il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

2. Detto canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui ai precedenti titoli e sostituisce:

- a) il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) disciplinato con il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 28/01/2010 n.9;
- b) limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della Legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo: 39 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo: 40 - Criteri di determinazione ed applicazione delle tariffe

1. Il canone è determinato in base alla:

- durata;
- tipologia;
- superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati;
- zona del territorio in cui viene effettuata.

2. La tariffa di base annuale (si deve intendere per metro quadro) per le occupazioni che si

protraggono per l'intero anno solare è la seguente:

Classificazione dei comuni	Tariffa
Comuni con oltre 500.000 abitanti	Euro 70
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	Euro 60
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	Euro 50
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	Euro 40
Comuni fino a 10.000 abitanti	Euro 30

3. La tariffa di base (si deve intendere per metro quadro) giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente:

Classificazione dei comuni	Tariffa
Comuni con oltre 500.000 abitanti	Euro 2
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	Euro 1,30
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	Euro 1,20
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	Euro 0,70
Comuni fino a 10.000 abitanti	Euro 0,60

4. Le tariffe di cui ai precedenti commi vengono applicate frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

Articolo: 41 - Versamento

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

Articolo: 42 - Indennità e sanzioni amministrative

Ai fini del calcolo dell'indennità e delle sanzioni amministrative, si applica il comma 821 della Legge 160/2019, lettere g) e h), in quanto compatibile.

Articolo: 43 - Agevolazioni

Per il Mercato Maggiore Settimanale del Giovedì la tariffa giornaliera applicata viene ridotta della metà.

Titolo VI -Disciplina del servizio pubbliche affissioni

Articolo 42 – Gestione del servizio

1. Il Comune di Chioggia mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2021. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.
2. Il Comune di Chioggia garantisce in ogni caso l'affissione agli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica.

Articolo 43 – Canone sul servizio affissioni

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella standard giornaliera di cui all'art. 1, comma 827 della Legge 160/2019 come determinata nel relativo allegato del presente regolamento.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 10 giorni.
4. Il canone dovuto per il servizio corrisponde alla tariffa di cui al punto 2 applicata per foglio e giorno di esposizione e in base alla classificazione in categorie del territorio comunale.

Articolo 44 – Tariffe e maggiorazioni

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%.
2. La tariffa è maggiorata del 100% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti.
3. Agli impianti appartenenti alla 1^a categoria speciale, di cui all'articolo 28, viene applicato un aumento del 75% alla tariffa base.
4. In mancanza di prefissata, si applica un aumento del 75% su un 20% dei fogli commissionati.
5. Per il periodo dall'01/06 al 30/09 di ogni anno, la tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è maggiorata del 50%.

Articolo 45 – Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:

- a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
- b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
- c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
- d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) gli annunci mortuari.

Articolo 46 – Esenzione del canone

1. L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:

- i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva o patrocinate, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 47 – Numerazione impianti

1. Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo, contenuto nella misura di cm. 30x15, della ditta proprietaria o utilizzatrice.

2. Gli impianti comunali devono essere parimenti numerati e riportare lo stemma della Città con l'indicazione del servizio.

3. Tutti gli impianti di affissione non di proprietà di privati hanno un numero d'ordine attribuito dalla Città.

Articolo 48 – Modalità per il servizio affissioni

1. La durata delle affissioni sugli impianti di tipologia poster metri 6 x 3 la durata è di 14 giorni.

2. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base della richiesta con le modalità indicate dal gestore del canone.

3. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore del canone. Qualora tale termine tassativo non

venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà canone dovuto.

4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore del canone mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore del canone ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

6. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate.

8. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore del canone entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.

9. Il gestore del canone ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.

10. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del canone, con un minimo di Euro 30 per ciascuna commissione.

11. Il gestore del canone mette a disposizione per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

Articolo 49 – Vigilanza sanzioni amministrative

1. Il gestore del canone e la Polizia Locale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.

2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, è dovuta dal trasgressore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e la maggiorazione di cui all'art.53 comma 10 del presente regolamento.

3. Ai fini della contestazione delle violazioni si applica, in quanto compatibile, quanto previsto

dall'art. 34.

Titolo VII - Disposizioni finali

Articolo: 50 - Affidamento a terzi

1. Il Comune di Chioggia può, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.

Articolo: 51 - Controlli

1. Al responsabile dell'entrata sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.

2. All'accertamento delle violazioni dal regolamento, oltre alla Polizia Locale ed ai restanti agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria provvedono, ai sensi dell'articolo 1 - comma 179 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il responsabile dell'entrata nonché altri dipendenti del Comune o del concessionario, qualora il servizio sia stato affidato in concessione, e ai quali, con provvedimento adottato dal responsabile dell'entrata, siano stati conferiti gli appositi poteri.

3. Tali soggetti sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.

ALLEGATO TARIFFE RELATIVE AL TITOLO VI

	Tariffe a foglio		
	fino a 10 gg.	da 11 a 15 gg.	per ulteriori 5 gg.
manifesti 70x100 (un foglio)	1,49 €	1,94 €	0,45 €
manifesti > 1 mq (oltre un foglio)	1,86 €	2,42 €	0,56 €

Commissione inferiori a 50 fogli	aumento della tariffa del 50%
Manifesti da 8 a 12 fogli	aumento della tariffa del 50%
Manifesti oltre 12 fogli	aumento della tariffa del 100%
Spazi prefissati	aumento della tariffa del 100%
Categoria speciale	magg. del 75% su 20% di fogli
Periodo stagionale (dal 01/06 al 30/09)	maggiorazione del 50%

ALLEGATO A)

ALLEGATO "A": Classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche ai sensi e per gli effetti dell' art. 20

CATEGORIA I^o:

Chioggia Centro Storico;
Sottomarina
(come evidenziato nella Planimetria Categoria 1 – zona individuata dal colore rosso)

CATEGORIA "II^o"

Tutte le strade, vie, piazze, viali e simili poste all'interno del territorio comunale di Chioggia non ricomprese nella Categoria I che precede e nella successiva Categoria III
(come evidenziato nella Planimetria Categoria 2 – zona individuata dal colore giallo)

CATEGORIA "III^o"

Aree del territorio identificate come ex frazioni:
S.Anna, Cavanella, Ca' Lino, Ca' Bianca, Valli, ecc.
(come evidenziato nella Planimetria Categoria 3 – zona individuata dal colore verde)


ALLEGATI PLANIMETRICI


Planimetria generale del territorio comunale

Planimetria Categoria 1 – zona individuata dal colore rosso

Planimetria Categoria 2 – zona individuata dal colore giallo

Planimetria Categoria 3 – zona individuata dal colore verde



 ZONA 3



ZONA 1

SCALA 1:10.000

ALLEGATO B - Individuazione delle località comprese nella categoria speciale

CHIOGGIA

Corso del Popolo, da Piazzetta Vigo a Campo Marconi;

Viale Stazione

Via di collegamento tra V.le Stazione e svincoli di cavalcavia a Borgo S. Giovanni (ex strada provinciale Rebosola)

SOTTOMARINA

Strada Madonna Marina

Viale S. Marco

Viale Venezia

Piazza Italia

Viale Padova

Piazza Europa

Viale Veneto

Lungomare Adriatico

Viale Mediterraneo

Viale S. Venier

Viale A. Barbarigo

Viale F. Morosini

Viale G. da Verrazzano

Viale M. Polo

Viale A. Vespucci

Viale C. Colombo

Viale Ionio

Viale Tirreno

Viale Trieste